

DEFINIZIONE

Per Mediazione Familiare si intende un percorso collaborativo di gestione e risoluzione del conflitto che spesso, quasi sempre, è consequenziale allo scioglimento dell'unione familiare.

Un percorso teso a ripristinare una comunicazione interrotta che consenta la riorganizzazione delle relazioni a seguito della separazione o divorzio e che abbia come obiettivo il raggiungimento di un accordo negoziato e condiviso da entrambi i genitori nel preminente interesse dei figli, specie se minori, dei loro bisogni e diritti fondamentali.

Ogni volta, infatti, che i genitori non riescono a contenere i loro eccessi conflittuali, a dialogare tra loro in modo costruttivo, a rispettare i tempi e i ritmi dello scambio comunicativo, compromettono, soprattutto, la loro funzione genitoriale.

ORIGINE

La Mediazione Familiare è nata ad Atlanta nel 1974 per opera di James Coogler, psicologo e avvocato statunitense attraverso l'introduzione di un sistema non coercitivo di risoluzione della conflittualità familiare.

In seguito, a partire dagli anni ottanta, la mediazione familiare, quale strumento di elevato valore sociale finalizzata a tutelare le relazioni familiari tenendo in prevalente considerazione l'interesse superiore del fanciullo e la genitorialità condivisa e responsabile, si diffuse in tutta Europa.

In Italia, ove il contenzioso familiare è reso più complesso rispetto ad altri paesi in quanto vi sono due procedure distinte, la separazione e il divorzio, (entrambe necessarie per condurre alla cessazione di tutti gli effetti civili del matrimonio), fa la sua prima apparizione nell'anno 1987, attraverso la costituzione a Milano dell'associazione GeA (Genitori Ancora) che ha consentito la conoscenza e lo sviluppo della cultura della mediazione familiare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ancora oggi, la mediazione familiare, non ha, nel nostro ordinamento giudiziario, una vera e propria fonte normativa in senso stretto.

Il riferimento normativo, infatti, è rappresentato dall'art. 155 sexies c.c. ex L. n.54/2006, oggi art. 337 octies c.c., che, a seguito della riforma della filiazione degli anni 2012 e 2013, recante le disposizioni in materia di separazione dei coniugi, ha introdotto l'affido condiviso.

Per il Legislatore, poichè l'affidamento condiviso si fonda sul principio che il fallimento di due individui come coppia non deve comportare necessariamente il loro fallimento come genitori, è fondamentale che durante la separazione i coniugi riescano a differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitore. Ciò ha comportato l'introduzione dello strumento della mediazione familiare quale tecnica utilizzabile dal giudice, qualora la ritenga opportuna, nel corso del procedimento per il componimento pattizio dei conflitti tramite esperti.

Si evidenzia che la norma nel prevedere che il giudice, prima di emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, "*sentite le parti ed ottenuto il loro consenso*", possa rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 337 ter per consentire che i coniugi "*avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*", ha relegato alla mediazione un ruolo più marginale rispetto all'idea contenuta nel testo iniziale del progetto, il quale di contro, ne sanciva l'obbligo e non la facoltà.

Il Legislatore, quindi, da un lato ha previsto la Mediazione Familiare solo a procedimento giudiziario già avviato, dall'altro ha subordinato l'istituto alla discrezionalità del giudice il quale, alla luce di una valutazione sommaria della causa, potrà, reputando opportuna la mediazione, "suggerirla" alla coppia cui spetta, comunque, la decisione finale se intraprendere o meno il percorso.

NATURA FACOLTATIVA DELL' ISTITUTO

A differenza di Paesi quali Finlandia, Norvegia e Australia, (tanto per citarne alcuni), ove la mediazione familiare è obbligatoria per legge o altri, quali Belgio, Francia e Spagna, dove pur non essendo concepita come tale, è soggetta a forte sollecitazione da parte dei tribunali, in Italia ha natura meramente facoltativa.

Il **decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010** ha, infatti, sancito l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, ma non quella familiare.

Ciò significa che i coniugi possono facoltativamente rivolgersi a un mediatore familiare, anche su invito del giudice, ma non possono essere obbligati a sottoporsi ad un percorso (si richiama, sul punto, quanto statuito dal già citato art.337 octies c.c).

Tuttavia, sebbene in Italia, ancora oggi, vi è una certa resistenza "culturale" nei confronti della mediazione quale valida metodologia di composizione delle liti rimessa alla valutazione delle parti direttamente interessate, è ormai acclarato, in ambito europeo e internazionale, che la mediazione familiare svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione delle situazioni di crisi della famiglia.

Poiché, infatti, tale strumento consente alle parti personalmente di sviscerare gli aspetti relazionali e/o economico-patrimoniali, favorendo una pacifica, condivisa ed equa regolamentazione dei rapporti tra coniugi, ex coniugi o conviventi, ma, soprattutto, tra questi e i loro figli, sarebbe auspicabile, una "rivisitazione" dell'istituto.

Sarebbe, cioè, auspicabile che l'autonomia privata in ambito familiare di cui, oggi, la volontarietà della mediazione familiare è chiara espressione trovi un limite quantomeno con riguardo al carattere preminente dell'interesse della prole.

Aw. Saveria Cusumano